

IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO
DEBOLEZZA TEORICA E PRATICA DEL CONFLITTO*

SANDRO STAIANO

1. *Una catastrofe discorsiva*

Sul tema del regionalismo differenziato si sta consumando una catastrofe discorsiva: studiosi che possono vantare, in tema di autonomie, itinerari analitici estesi e profondi, che li hanno condotti a costruzioni raffinate e problematiche, si armano l'un contro l'altro con le retoriche del conflitto, abbandonando il metodo scientifico. E, come forse era accaduto solo all'epoca del referendum del 2016 sulla "riforma" costituzionale, con piglio ideologico e un certa ferocia si prova il filo dei ferri corti sugli argomenti dell'interlocutore individuato come avverso, anche a prezzo di guastare antiche amicizie.

È una catastrofe perché, in questo modo, alcune delle menti più brillanti del regionalismo si lasciano ottenebrare, e limitano severamente la propria capacità di elaborazione – che sempre andrebbe messa alla prova del confronto, disponibile alla "falsificazione", nell'ambito della comunità degli studiosi, con gli strumenti specifici della scienza giuridica – lasciandosi trascinare sul campo di battaglia della *politique politicienne* (e non certo di quella di maggior pregio, perché questa è viziata da «mentalità populista», da quel tipo di mentalità populista – non nuovo, ma ora in auge con rinnovata virulenza – che si potrebbe denominare "territoriale").

2. *Legiferare per fratture secondo «mentalità populista»*

Tutto questo dipende anche dal modo in cui la questione è stata affrontata in sede politico-istituzionale, ove tutto sembra essere ora pensato per aggravare fratture.

* Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista.

Il presente scritto è destinato alla pubblicazione nel volume *Quale rilancio per le autonomie territoriali?* (ISSIRFA-Unibs, 2020) – a cura di Adriana Apostoli, Mario Gorlani e Nadia Maccabiani – che raccoglie gli atti del Convegno tenutosi all'Università di Brescia il 24 maggio 2019.

Sarebbe stato invero difficile escogitare un meccanismo di attuazione dell'art. 116, c. 3, Cost. più disallineato dai principi costituzionali e più orientato a suscitare conflitto di quello incentrato sulla traslazione del procedimento stabilito per le intese tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica dall'art. 8, c. 3, Cost.: alla base l'idea che il rapporto tra lo Stato e le Regioni debba essere ricondotto a matrice para-internazionalistica, quasi come tra ordinamenti indipendenti e sovrani, con la riduzione del Parlamento a ruolo di ratifica senza possibilità di emendamento di quanto stipulato dal Governo (taluni tra gli ecclesiasticisti hanno ascrivito le intese in discorso a «una formazione ordinamentale che trova espressione e si perfeziona al momento stesso in cui esse si concludono»: cfr. G.V. PATIERNO, *L'attuazione delle disposizioni costituzionali in tema di rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Amministrativ@mente*, n. 6, 2009, p. 8.). E proprio di questo si tratta, negli intendimenti di chi ha proposto una siffatta modalità: infatti, quando la dottrina più attenta alle ragioni di una messa in opera conforme a Costituzione di un tale meccanismo ha ricercato precedenti nelle procedure parlamentari, per stabilire in quali forme si potesse evitare di porre le Camere innanzi a un dilemmatico “prendere o lasciare”, li ha trovati nel caso della revisione dei Patti Lateranensi, ove era sicuramente in campo il rapporto tra soggetti «ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» (R. BIN, *La “secessione dei ricchi” è una fake news*, in *lacostituzione.info*, 16 febbraio 2019: «... se al Parlamento non piace qualcosa dell'intesa, sospende la discussione e vota un ordine del giorno con cui invita il Governo a riaprire i negoziati. Lo si è fatto nel 1984, quando si trattava di approvare il “nuovo Concordato” con il Vaticano»).

E poi tenere segreti i contenuti di quelle “pre-intese”, concluse con tre Regioni del Nord (Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna) da un governo ormai al proprio esito, sullo scorcio estremo della passata legislatura, ha rivelato una concezione delle relazioni politico-istituzionali e del discorso pubblico aliena dalla Costituzione: è la concezione propria della «mentalità populista», come si diceva.

La «mentalità populista», in questa difficile fase della democrazia italiana, domina la scena partitica: i partiti che da quella mentalità sono permeati, organizzati secondo concentrazione personale del potere, praticano – con maggiore o minore fortuna, con maggiore o minore perizia – tecniche di “rispecchiamento” delle pulsioni, rilevate puntualmente e quotidianamente. I partiti che quella mentalità contrastano, almeno allo stato attuale delle cose, non riescono a opporre un'efficace elaborazione culturale e politica, e talvolta dimostrano una visione offuscata delle cose e l'incapacità di strategie innovative e di soluzioni all'altezza delle grandi questioni del nostro tempo.

Tutte queste forze hanno difficoltà a maneggiare la complessità. I partiti “a mentalità populista” perché la negano, per statuto ideologico e culturale, presentandola come un'artificiosa costruzione, un inganno dei ceti dominanti a danno del “popolo” (nella specie, dei “popoli del Nord”); gli altri perché hanno smarrito gli strumenti culturali e politici per “addomesticarla”.

Sta di fatto che il regionalismo differenziato è questione di straordinaria complessità; e riformare il sistema delle autonomie secondo differenziazione è impresa non lieve, che non tollera scorciatoie ideologiche né carenze culturali né difetti di analisi.

Consapevolezza culturale: va tenuta ferma la stretta connessione che, nella disciplina costituzionale, lega unità e autonomia; e di questa stretta connessione la lettura più convincente e innovativa che ne è stata fatta: non possiamo non dirci bertiani, oggi più che mai, quando guardiamo all'art. 5 Cost., alla posizione da esso fatta alle autonomie locali che la Repubblica «riconosce e garantisce». Giorgio Berti concepisce l'autonomia come «faccia interna» della sovranità dello Stato, un modo d'essere della Repubblica, la quale però rimane una e indivisibile. E sotto il segno

dell'autonomia vede prefigurata la trasformazione dello Stato di diritto in Stato sociale: lo Stato di diritto è storicamente accentrato; lo Stato sociale è «Stato sociale delle autonomie». Una trasformazione «rivoluzionaria» (G. BERTI, *Art. 5*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali*, Bologna-Roma 1975, p. 277).

Ma se Stato sociale deve essere, e per quanto le autonomie dello Stato sociale debbano far da motore, e per quanto l'affermazione di esse sia la condizione necessaria per tenere il “verso” della trasformazione orientato a quell'esito «rivoluzionario», tuttavia non può dissolversi l'unità della Repubblica.

Non v'è, infatti, nessun caso, nell'esperienza storica, di Stato sociale, ispirato a principio di eguaglianza, che abbia potuto mettere in conto la dissoluzione dell'unità: il *welfare* è unitario e centralizzato nella sua propulsione prima; i soggetti di autonomia corrispondono ai diritti sociali in un quadro di cooperazione con il centro, secondo logica di perequazione dal centro guidata.

3. La Costituzione disattesa e la sua matrice storica dimenticata

Nei lavori dell'Assemblea Costituente, al cospetto delle preoccupazioni per i rischi a cui si riteneva l'autonomia esponesse l'unità dello Stato e dell'avversione ideologica dei liberali (e anche di parte comunista), è chiaro che l'affermazione del principio di autonomia guarda a due obiettivi maggiori: la democratizzazione e la composizione della frattura Nord-Sud.

Teniamo da parte, in questa sede, il tema delle autonomie speciali: i costituenti le considerano un fatto compiuto, che non si può mettere in discussione. Orlando, per esempio, rileva come si tratti di situazioni oramai prestabilite dal punto di vista giuridico e politico: rimetterle in discussione sarebbe un tradimento (Vittorio Emanuele Orlando, AC, 13 giugno 1947, p. 4779).

Per il resto, l'idea dei costituenti è quella di una democratizzazione per decentramento e per superamento delle asimmetrie su base territoriale. Tali nodi si giocano sulla costruzione del “tipo” di Stato: la strada è la regionalizzazione, dopo che i barlumi di autonomia – successivi alla fase di “piemontesizzazione” dell'Italia – si erano inabissati nel regime fascista.

Occorreva, dunque, regionalizzare; e, regionalizzando, superare le fratture territoriali, nella prospettiva di democratizzare il sistema e acquisire pienamente il Mezzogiorno d'Italia alle ragioni della democrazia.

Ci troviamo così di fronte a un primo punto fermo: se vogliamo corrispondere ai caratteri originari del nostro assetto costituzionale, dobbiamo concepire la regionalizzazione come strumento per il superamento delle asimmetrie territoriali e non, evidentemente, come fattore di una loro cristallizzazione.

I costituenti stabiliscono in proposito coordinate molto chiare; e il loro livello di elaborazione, di analisi, di capacità discorsiva è molto elevato: se la regionalizzazione è una forma di democratizzazione, rivolta al superamento dell'asimmetria territoriale e alla soluzione della risalente questione meridionale, al cuore della riflessione si porrà un problema fiscale. Gli interventi di Einaudi mettono in guardia dal costruire un assetto che favorisca la corruzione politica e l'aggravamento delle diseguaglianze territoriali; dal produrre un contesto in cui siano avvantaggiate le Regioni con maggiore influenza politica (ed economica), lasciando di conseguenza nell'arretratezza quelle che partono da condizioni sfavorevoli. Le Regioni, dunque, dovranno avere una finanza: una finanza che si potrebbe chiamare propria o, meglio, in partecipazione con altri enti (il Comune e lo Stato). Einaudi

vede lo spettro di un intollerabile sovraccarico fiscale, che deriverebbe ai cittadini dalla moltiplicazione dei centri di spesa. Pertanto, alla finanza regionale occorrerà porre dei limiti (Luigi Einaudi, AC, Seconda Sottocommissione, 21 luglio 1946, p. 56 ss.).

Nei caratteri originari, vi è anche la stretta correlazione tra regionalizzazione e contesto partitico. Questo non può essere dimenticato: i partiti sono i *framer* della Costituzione, rappresentandone il fattore soggettivo, il motore di una democratizzazione che sarebbe dovuta passare anche attraverso una regionalizzazione dei partiti. Quando osserviamo questo punto da vicino, ci accorgiamo di essere di fronte ad un problema di attuazione del modello costituzionale.

È partendo da un simile quadro (anche di tipo genetico) che occorre chiedersi cosa stia avvenendo in ordine al tema della differenziazione e come vadano articolati i relativi schemi decisori.

I nodi sono ineludibili: ci si trova di fronte, ancora una volta, a un intervento decisivo quanto alla distribuzione delle funzioni; ma si è dimentichi delle tecniche da mettere in campo.

Gian Candido De Martin, presentando i nostri lavori, ha fatto riferimento ai cosiddetti “settori organici”: i settori organici potrebbero essere forse considerati oggi un pezzo di archeologia, ma lo stesso non potrà mai dirsi della tecnica dell’analisi delle funzioni, che è alla base della elaborazione nella quale essi sono contemplati.

Quando si intende trasferire funzioni dallo Stato al sistema delle autonomie (o a determinati soggetti di autonomia; ma, anche in questa ipotesi è al sistema che occorrerebbe riferirsi, e non alle Regioni soltanto, sebbene solo queste siano dotate di potestà legislativa: le autonomie costituiscono un assetto multi-livello e non si può pensare di avere un sistema funzionante che non coinvolga gli enti sub-regionali), occorrerebbe fare precedere ogni determinazione dalla imprescindibile analisi delle funzioni, sul modello di quanto la commissione Giannini mise in opera a sostegno della migliore stagione di riforma del regionalismo italiano (quella degli anni 1975-1977). E l’esperienza recente, su tale terreno, ci offre indicazioni anche in negativo: quando l’analisi delle funzioni non è stata compiuta, o non è stata aggiornata, come nel caso della revisione del titolo V, parte II Cost., introdotta con la legge cost. n. 3 del 2001, le conseguenze sono state l’irrazionalità del riparto e l’elevata disfunzione del sistema. Quel “metodo” andrebbe di certo affinato sulla base dell’esperienza, attagliandolo anche alle risultanze della scienza economica, per orientare alla dislocazione solo quando non vi osti la prevalenza di economie di scala che impongano il trattenimento (o la riattrazione) al centro, nella sfera di competenza dello Stato: andrebbe affinato; ma è impossibile pretermetterlo.

E, invece, se si considerano le istanze che sono oggi alla base del potenziamento dell’autonomia richiesta da tre regioni settentrionali, non si riscontra alcunché di paragonabile all’analisi delle funzioni.

Ci sono alcune indicazioni generali e alcuni elenchi: elenchi che risultano però arbitrari e apodittici. E, soprattutto, appaiono viziati da una grave distorsione concettuale implicita: che a essere trasferite possano essere le «materie». Ma questo – cioè la modificazione dell’ordine costituzionale delle competenze – è precluso a un intervento che non sia di revisione costituzionale. Laddove l’art. 116, c. 3, si riferisce a «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» *concernenti* le materie, esso non consente di dislocare «materie», ma soltanto alcune funzioni in queste rientranti (e non per “blocchi” tanto estesi da “esaurire” tutte le fattispecie comprensibili in ciascuna materia).

Allo stato delle cose, in luogo dell’analisi delle funzioni, viene proposto l’assioma della inarrivabile efficienza delle Regioni del Nord, e dell’irrimediabile inefficienza di quelle del Sud e dell’amministrazione dello Stato, causata, quest’ultima, dalla “meridionalizzazione” dalla quale è

stata afflitta: in concreto, dalla circostanza che una parte molto considerevole delle classi dirigenti, delle cariche dello Stato e dei vertici delle burocrazie romane sia «venuta dal Sud» (in una variante di questa tesi, effetti deteriori sarebbero stati prodotti anche da certe particolari connotazioni antropologiche o culturali o perfino di altro tipo, dei “meridionali”). Di conseguenza, nella spartizione delle risorse *pro-capite*, le Regioni del Nord sarebbero state penalizzate quanto alla spesa pubblica regionalizzata.

Taluno perviene ad affermare che i problemi del Mezzogiorno, e il carico che ne deriva al Nord, sarebbero causati da una classe dirigente qualificabile come «indecente», perché inefficiente e corrotta.

Ora, centrale nella riflessione dei meridionalisti è sempre stato il tema della storica debolezza delle classi dirigenti meridionali, la carenza di una *élite* all’altezza dei compiti di governo, capace di concepire il tema dello sviluppo meridionale, e anzi la regionalizzazione è stata da molti di essi considerata uno strumento per innescare un processo inteso alla soluzione di questo problema. Tuttavia, mentre il nuovo secolo volge al terzo decennio, riproporre un giudizio sui vizi della classe dirigente orientato in chiave territoriale è infondato e contraddetto dai fatti: purtroppo un certo declino delle classi dirigenti riguarda indistintamente l’intero Paese. E purtroppo l’intero Paese è stato coinvolto da un’assimilazione peggiore – e segnatamente le Regioni del Nord che richiedono maggiore autonomia – sia quanto al fenomeno della corruzione, politica e non, sia quanto al radicamento della criminalità organizzata di tipo mafioso.

Questa grande cortina di fumo occulta il vuoto analitico.

4. Difetti di analisi e distorsioni concettuali

L’analisi delle funzioni non c’è, e a ragion veduta: in un ordinato processo di dislocazione essa dovrebbe precedere e fondare i trasferimenti, e consentire di calcolare le risorse con le quali accompagnarli. Nel caso delle tre Regioni del Nord, invece, la richiesta di trasferimento generalizzato, e non giustificato né motivato, del massimo numero possibile di «materie» (in sé irricevibile) è strumentale alla captazione delle risorse corrispondenti. Un modo indiretto per perseguire l’obiettivo vagheggiato di “trattenere” sul territorio delle singole Regioni quote delle entrate erariali statali quanto più vicine alla totalità.

Un simile obiettivo è improponibile sotto ogni profilo: logico, giuridico-costituzionale, economico e sociale. Eppure se ne tenta la giustificazione sul piano di una immaginaria “giustizia territoriale”. Per farlo si estrapola, tra le nozioni di economia istituzionale, ma distorcendola in pseudoconcetto, quella di «residuo fiscale»: tra la somma dei tributi pagati in ciascuna delle Regioni del Nord (specie in tre di esse, le più “ricche e produttive”, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) e la spesa pubblica erogata in quelle medesime Regioni – si postula – v’è una differenza positiva; i tributi pagati eccedono largamente la spesa; tale differenza è il «residuo fiscale», che è quanto le Regioni del Sud hanno sottratto e sottraggono a quelle del Nord, e che perciò debbono a esse «restituire».

Fu James M. Buchanan a definire il concetto di «residuo fiscale», volendo identificare un parametro di valutazione dell’adeguatezza dell’attività redistributiva commessa al decisore pubblico (J. M. BUCHANAN, *Federalism and fiscal equity*, in *American Economic Review*, vol. 40, 1950, n. 4, p. 583 ss.). Secondo Buchanan, i residui fiscali derivanti semplicemente dalla presenza in un

determinato territorio di cittadini dotati di maggior reddito (di questo si tratta, non certo delle maggiori virtù dei “popoli del Nord”, nel caso nostro) sono eticamente giustificati, ma al decisore politico incombe garantire che, a parità di reddito, i cittadini ricevano uguale trattamento in qualsiasi parte del territorio dello Stato intendano risiedere. Insomma, il concetto di «residuo fiscale» ha senso solo se messo in connessione con lo scopo per il quale è stato elaborato: fondare politiche perequative, intervenendo sulle diseguglianze misurabili su scala territoriale, per eliminarle.

Coloro che lo adoperano per pretendere la «restituzione» del Sud al Nord rovesciano la prospettiva, pervertendone il significato, a tacere del fatto che il «residuo fiscale» potrebbe non esistere: SVIMEZ ha dimostrato che, se nella base di calcolo del «residuo fiscale» si comprendono anche gli interessi sul debito pubblico (Residuo Fiscale Finanziario) esso si assottiglia fino a scomparire (cfr. *Nota tecnica sull’attuazione dell’autonomia differenziata a cura della Commissione SVIMEZ sul federalismo fiscale*, 10 aprile 2019, nota 5, in www.svimez.info. Cfr. altresì A. GIANNOLA, G. STORNAIUOLO, *Un’analisi delle proposte avanzate sul «federalismo differenziato»*, in *Rivista economica del Mezzogiorno*, n.1/2, 2018, p. 5 ss.).

Ed è poi vero che il livello della spesa pubblica *pro capite* è più basso nelle Regioni che chiedono la differenziazione a confronto con le Regioni del Sud? Non lo è affatto: ci dice ancora la *Nota tecnica SVIMEZ* che, se non si considerano i dati della Ragioneria generale dello Stato, che si riferiscono solo alla spesa pubblica regionalizzata, cioè al 43 per cento della spesa totale dello Stato, ma quelli del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT), riferiti alla spesa erogata dalla pubblica amministrazione nel suo complesso, le Regioni che chiedono la differenziazione balzano in cima alla classifica formulata per entità dei finanziamenti, e la spesa per abitanti e per settori risulta assai minore al Sud. E i dati della Banca d’Italia confermano che la spesa primaria corrente nel Mezzogiorno è inferiore a quella nel Centro-Nord, poiché corrisponde, rispettivamente nelle due macroaree, al 12,8 e al 27,7 per cento del PIL; in termini pro capite, 10.600 euro per un cittadino residente nel Mezzogiorno, a fronte di 12.000 euro per un cittadino residente nel Centro-Nord (Banca d’Italia, *Economie regionali. L’economia delle Regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali*, n. 22, novembre 2019, p. 48).

Insomma, appena si dirada la nebbia della cattiva ideologia, che occulta, per vero assai imperfettamente, il reticolo degli interessi stretti intorno al “populismo territoriale”, si comprende come dell’art. 116, c. 3, Cost. si intenda compiere un impiego largamente eccedente la sua *ratio*.

5. Condizioni per trasferimenti di funzioni conformi a Costituzione

Invero, se si fosse voluta mantenere la differenziazione entro i confini per essa stabiliti dalla Costituzione, sarebbe stata anzitutto approvata una legge costituzionale di attuazione dell’art. 116, c. 3, Cost.

E, prima di farne applicazione, sarebbe stata verificata la possibilità di percorrere la strada, sempre aperta e sempre insufficientemente utilizzata (anche da parte di chi oggi rivendica competenze), del trasferimento di funzioni amministrative fondato sull’art. 118, c. 1, Cost. («Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza»), il quale consente la differenziazione sia “perimetrando” le funzioni amministrative *proprie* delle Regioni, delle quali non si renda necessario

l'esercizio uniforme tra gli enti di pari livello, sia conferendo *ulteriori* e *specifiche* funzioni amministrative attraverso la traslazione verticale di esse tra i livelli di governo.

E, quando si tratti del conferimento di funzioni ulteriori nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, la dislocazione di esse verso la Regione può essere accompagnata dalla delega della corrispondente potestà regolamentare (art. 117, c. 6), integrando a livello regionale funzione amministrativa e funzione normativa, benché di rango sub-legislativo. Tale dislocazione della funzione normativa potrebbe essere molto ampia, se fosse accompagnata da una contestuale corrispondente opera di delegificazione.

La disponibilità di questo ampio strumentario della differenziazione dovrebbe indurre a porre nella giusta dimensione l'art. 116, c. 3 Cost.: il ricorso a esso si può giustificare solo se, ai fini di un migliore esercizio delle funzioni (cioè di un esercizio meglio corrispondente a un principio di efficienza-adequatezza), si renda necessario accompagnare alla dislocazione di funzioni amministrative (anche normative e anche normative in seguito a delegificazione), dallo Stato verso singole Regioni, la dislocazione di una quota di potestà legislativa. Quindi, traendo le fila: specifica e adeguata analisi delle funzioni e analisi di impatto (AIR), specie con riferimento agli effetti dell'attribuzione delle nuove competenze sull'organizzazione e sul funzionamento delle singole Regioni destinatarie, valutandone in via preventiva la capacità di esercitare ogni funzione da trasferire in maniera più efficiente e più corretta di quanto non possa avvenire nell'opzione alternativa della conservazione alla sfera d'azione dello Stato.

L'art. 116, c. 3, Cost. stabilisce che la devoluzione differenziata alle Regioni deve compiersi «nel rispetto dei principi di cui all'art. 119», cioè con esiti di perequazione. E poiché la perequazione è conseguibile appieno solo con la preliminare «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (LEP), ai sensi del'art. 117, c. 2, lett. m, Cost., la legge di devoluzione “negoziata” dovrebbe provvedere a tanto.

Se fosse necessario un periodo di transizione tra l'approvazione della legge di devoluzione e la determinazione dei LEP, la medesima legge dovrebbe stabilire con effetto immediato – cioè prima dell'avvio del processo di dislocazione delle funzioni – un criterio di perequazione, assumendo a riferimento i Conti Pubblici Territoriali (CTP), e dunque determinando un fabbisogno standard a costi standard, sulla base del quale ripartire equamente le risorse tra le Regioni, al fine di garantire livelli essenziali di assistenza (LEA), compatibili, in ciascun territorio, con le risorse di bilancio.

In tal modo sarebbe stroncata ogni velleità di ottenere un effetto di “trascinamento” brutale delle risorse attraverso una dislocazione massiccia delle funzioni.

Poiché, se fosse altrimenti, se si affermasse una modalità di devoluzione disordinata, immotivata e irragionevole, e andasse a segno il tentativo di captare grandi risorse senza perequazione territoriale, non verrebbero in gioco solo le sorti del Mezzogiorno. Verrebbero in gioco, e radicalmente, le sorti del *welfare* italiano. Un siffatto processo, invero, coinvolgerebbe, compromettendoli, gli indici fondamentali dello sviluppo umano: salute, e dunque aspettativa di vita, risorse, istruzione.

E sarebbe minacciata la tenuta dell'economia del Paese, poiché la vagheggiata costituzione di «piccole patrie» economiche su scala regionale è insensata in tempo di globalizzazione.

In ultima istanza, sarebbe destinata a dissolversi l'unità della Repubblica.